

MANOVRA CORRETTIVA/ Nella bozza del ministero dell'economia spuntano le liberalizzazioni

Professioni senza ordini. Forse

Stop alle restrizioni su accesso ed esercizio dell'attività

DI MARILISA BOMBI

Stop agli ordini professionali. Forse. Perché anche per il professionista vanno applicati i principi costituzionali della libera d'impresa. E di conseguenza saranno rimosse dall'ordinamento tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall'ordinamento, con esclusione di quelle stabilite per gli architetti, ingegneri, avvocati, farmacisti ed autotrasportatori. È quanto prevede lo schema di decreto legge all'esame dell'esecutivo e che dovrebbe essere presentato nella prossima riunione del Consiglio dei ministri prevista per domani. Con tre soli articoli inseriti in una sezione dal nome di per sé significativo quale «liberalizzazione e sviluppo», il governo, con questo provvedimento, sembrerebbe voler fare piazza pulita delle regole che disciplinano l'accesso a molte professioni. Dopo il dlgs 59/2010, con il quale sono stati introdotti i primi elementi di tutela delle professioni regolamentate anche in relazione

al dlgs 206/2007 di «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali», viene ora fatto un altro passo. In particolare, l'articolo 2 della bozza prevede che le attuali restrizioni



all'esercizio dell'attività professionale sono abrogate dopo quattro mesi l'entrata in vigore del decreto. E qui il riferimento alle professioni, tenuto conto delle esenzioni previste a favore di architetti, ingegneri, avvocati, notai e farmacisti, oltre che per

gli autotrasportatori, sembrerebbe ricomprendere anche le professioni ordinarie. Il medesimo articolo, però, individua alcune ipotesi di restrizioni, comprendendo l'ipotesi di limitazioni, anche previste dalla legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione, attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno. O ancora, l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione e il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzare taluni prodotti. Tutte ipotesi che poco attengono all'esercizio di una professione ordinistica, se non in riferimento a notai e farmacisti per i quali, per esempio, esistono vincoli geografici, ma che sono espressamente esclusi dalla bozza di riforma. Allo stesso tempo però, viene espressamente ricompresa tra le restrizioni da eliminare anche «la limitazione dell'esercizio della professione ad alcune cate-

gorie professionali», espressione che fa pensare, per esempio, alla consulenza del lavoro.

Rilevante, peraltro, anche quanto dispone il successivo articolo 3, che prevede l'eliminazione dei requisiti ingiustificati relativi all'autorizzazione preventiva all'esercizio di una professione. Anche l'esame di stato e l'iscrizione all'albo sono da considerare «autorizzazione preventiva»? In realtà, il termine di «professione» utilizzato dal legislatore è estremamente ampio e, quindi, fino a quando non sarà chiarito in termini maggiormente esaustivi a quali tipologie di professioni viene fatto riferimento con il decreto legge all'esame dell'esecutivo, diventa oltremodo difficile trarre delle conclusioni esaustive.

Se l'interpretazione dovesse essere quella più ampia, dovrebbe venire meno ogni obbligo di autorizzazione preventiva basata su presupposti giuridici fissati dall'amministrazione. Infatti, la professione potrebbe essere esercitata allo scadere del periodo di tre mesi dalla data di comunicazione di inizio dell'attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell'attività con le «correnti» disposizioni normative.

